

Roma, 21 Gennaio 2019

CIR19024

SM

**Oggetto: aspetti operativi dei riposi settimanali e della settimana lavorativa del conducente.
Nota Ministero dell'Interno.**

Con una nota del 15 Gennaio u.s, il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in presenza di periodi di guida giornalieri inferiori alle 9 ore complessive, è del tutto legittimo che si arrivi "a svolgere un numero di attività di guida superiori a sei nell'arco della settimana".

Il dubbio era sorto in quanto l'art. 8, comma 6, del Regolamento europeo n. 561/2006 prescrive che "*il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo*". D'altro canto – ha evidenziato il Ministero – la definizione di "periodo di guida" contenuta alla lettera "q" dell'art.4 del Regolamento, prevede che lo stesso possa essere "*ininterrotto o frammentato*".

Pertanto, dopo aver confermato che il riposo giornaliero debba avere obbligatoriamente inizio dopo 9 ore di guida (ovvero 10, due volte a settimana), anche se frammentate, il Ministero ha aggiunto che "*il lavoratore può decidere di iniziare il riposo giornaliero anche prima delle nove ore; solo in questa ipotesi, si arriverebbe a svolgere un numero di attività di guida superiore a sei nell'arco della settimana. Tuttavia, in questo modo le ore di guida settimanali sarebbero minori rispetto a quelle consentite*".

Cordiali saluti.